



CITTA' DI
COLLEGNO 

Regolamento comunale del servizio di protezione civile

[Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.86 del 10/07/2002]

Capo I

DELLE DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Nell'ambito del quadro ordinamentale di cui al T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con d. Lgs. 18 agosto 2001, n. 267, è istituito il Servizio Comunale di Protezione Civile.
2. Il Servizio dipende direttamente dal Sindaco, in qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile ai sensi dell'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
3. Il Sindaco o Assessore delegato, al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, si avvale della struttura del Servizio Protezione Civile per il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite da calamità e provvede ai primi necessari interventi.

Articolo 2 - Servizio di Protezione Civile

1. Il Servizio Protezione Civile ha compiti amministrativi, tecnici, di informazione, di coordinamento e di collaborazione atti a fronteggiare emergenze e calamità.
2. Al Servizio è preposto il Dirigente del Corpo della Polizia Municipale.
3. Il Servizio è presidiato in via continuativa, attraverso la predisposizione di turni la cui copertura viene garantita dal personale in pianta organica, laddove se ne verifichi la possibilità e la disponibilità, e dai volontari del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile e di Associazioni convenzionate.
4. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale il Sindaco o l'Assessore delegato, coadiuvato dal Dirigente del Corpo di Polizia Municipale, assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della giunta regionale ai sensi del citato articolo 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
5. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando le azioni con quelle dell'autorità comunale di protezione civile, nel rispetto delle competenze fissate dal d. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

Articolo 3 - Attività di protezione civile

1. Per attività di Protezione Civile si intende l'espletamento di compiti diretti a tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.
2. In particolare si definiscono attività di protezione civile quelle di cui all'articolo 3 della citata legge 225/1992:

- a) Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'art. 2 della stessa legge.
 - b) La previsione consiste nelle attività dirette allo studio e alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, all'identificazione dei rischi ed all'individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi.
 - c) La prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verificano danni conseguenti di cui al suddetto art. 2 della legge anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.
 - d) Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli ,eventi di cui al più volte citato art. 2 ogni forma di prima assistenza.
 - e) Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed irriducibili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.
 - f) Le attività di protezione civile devono armonizzarsi, in quanto compatibili con le necessità imposte dall'emergenza, con i programmi di tutela e risanamento del territorio.
3. Rientra inoltre nelle attività del Servizio di Protezione Civile curare la formazione e l'aggiornamento in materia del personale dipendente e dei volontari e fornire le corrette informazioni ai cittadini per la divulgazione della cultura di protezione civile.

Articolo 4 - Competenze

- 1. Ai sensi dell'articolo 108 del d. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 sono attribuite ai Comuni e quindi al Servizio Protezione Civile le funzioni relative:
 - a) all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;
 - b) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
 - c) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;
 - d) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza;

- e) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
 - f) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.
2. Inoltre, ai sensi dell'art.12 della legge 3 agosto 1999, n. 265 vengono trasferite al Sindaco le competenze del Prefetto in materia d'informazione alla popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali.

Articolo 5 - Provvedimenti del Sindaco

1. Il Sindaco può adottare, per scongiurare l'insorgere di situazioni determinanti pericolo per la pubblica incolumità ovvero in caso di evento calamitoso, ordinanze contingibili e urgenti, anche verbali, in caso di grave urgenza, di cui all'articolo 50 del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. In caso di calamità, ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all.. E, sul contenzioso amministrativo, il Sindaco, per grave necessità pubblica, può disporre della proprietà privata con provvedimenti definitivi contro i quali è ammesso il ricorso gerarchico.
3. Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 71, comma 2, della legge 25 giugno 1865, n. 2359 ha il potere di autorizzare l'occupazione temporanea di beni immobili in caso di rottura di argini, di rovesciamento di ponti, e negli altri casi di forza maggiore e di tale urgenza da non consentire di avvertire il Prefetto.
4. Inoltre compie tutti gli atti e adotta tutti i provvedimenti previsti dalle vigenti disposizioni, compresi quelli previsti:
 - a) dall'articolo 79 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 per il ricovero di malati o feriti negli ospedali;
 - b) dall'articolo 30 del d. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 per tutelare la pubblica e privata incolumità in caso di minaccia di rovina di muri e fabbricati fronteggianti le strade;
 - c) dagli articoli '217, 222, 223, 224, 258, 325, 326 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
 - d) dall'articolo 13, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di sanità;
 - e) dagli articoli 13, co. 2 e 20 della legge 13 luglio 1976, n. 615, in materia di inquinamento atmosferico.
5. Inoltre il Sindaco potrà concordare con i Sindaci dei paesi confinanti azioni congiunte e attività coordinate, che potranno essere recepite nel Piano di Protezione Civile, per gli eventi che interessano zone di territorio limitrofe.

Articolo 6 - Comitato comunale di Protezione civile

1. E' istituito il Comitato comunale di Protezione civile al fine di assicurare la direzione unitaria e il coordinamento delle attività di protezione civile nell'ambito del territorio comunale.
2. Il Comitato:
 - a) esamina i piani d'emergenza predisposti dal Comune ai sensi dell'art. 108 comma 1 lettera a), punto 3 del decreto legislativo n. 112/98;
 - b) valuta le notizie, i dati e le richieste provenienti dalle zone interessate all'emergenza e coordina, in un quadro unitario, gli interventi dei primi soccorsi alla popolazione e gli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
 - c) promuove l'applicazione delle direttive emanate in relazione alle esigenze prioritarie delle zone interessate dall'emergenza.
3. Il Comitato è presieduto dal Sindaco, ovvero per sua delega dall'Assessore alla Protezione Civile, ovvero, in caso di assenza o di impedimento dal Dirigente della Polizia Municipale.
4. I componenti del Comitato riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito dei Servizi di appartenenza ed altresì nei confronti di enti, aziende autonome ed amministrazioni controllate o vigilate, tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile e rappresentano, in seno al Comitato, l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso.
5. Il Comitato è così costituito:
 - a) Per le funzioni di coordinamento e pianificazione:
 - Sindaco;
 - Assessore alla Protezione Civile;
 - Direttore Generale;
 - Dirigente Polizia Municipale;
 - Dirigente Lavori Pubblici
 - b) Per le funzioni operative, consultive, propositive, oltre ai componenti di cui alla lettera a):
 - Dirigente Servizi Demografici o suo delegato;
 - Dirigente Settore Territorio e Ambiente o suo delegato;
 - Dirigente Servizi Finanziari o suo delegato;
 - Dirigente Servizi Sociali o suo delegato;
 - Rappresentante; Aziende di trasporto;
 - Rappresentante CIDU;
 - Associazioni del Volontariato della Protezione Civile;
 - Rappresentante dell'A.S.L.;
 - Rappresentante dei VVF;
 - Rappresentante delle Compagnie erogatrici di energia elettrica;

- Rappresentante Compagnie erogatrici di servizi telefonici.
 - Rappresentante Compagnie erogatrici di gas ad uso domestico
6. Il Sindaco chiede la designazione dei rappresentanti agli Enti interessati, nomina con proprio provvedimento gli altri componenti e costituisce il Comitato di Protezione Civile dandone comunicazione ufficiale agli stessi.
 7. I componenti del Comitato sono riconfermati o nominati ex novo dal Sindaco con apposito provvedimento ogni anno.
 8. Qualora, per qualsiasi motivo, un incaricato si dimetta, dovrà essere nominato dal Sindaco un suo sostituto appartenente allo stesso ente o allo stesso settore.
 9. Gli incaricati devono impegnarsi a partecipare a tutte le riunioni disposte dal Sindaco o da chi per esso e ad intervenire ogni qualvolta se ne presenti necessità recandosi immediatamente presso la Centrale operativa del Corpo di Polizia Municipale.
 10. L'assenza ingiustificata alle riunioni comporta la destituzione dall'incarico, per i membri nominati direttamente dal Sindaco, e la richiesta di sostituzione agli enti interessati per i rispettivi rappresentanti.
 11. Il Sindaco o l'Assessore alla Protezione Civile o in sostituzione di entrambi, il Dirigente del Corpo di Polizia Municipale, presiede le sedute del Comitato Comunale di Protezione Civile.
 12. Al Dirigente del Corpo di Polizia Municipale viene affidata, per la parte tecnica, l'attività di coordinamento del Comitato stesso; il Dirigente incaricherà un funzionario allo svolgimento delle mansioni di segretario.

Articolo 7 - Funzionamento del Comitato di Protezione civile

1. Il Sindaco o suo delegato, tramite il Dirigente del Corpo di Polizia Municipale, convoca il Comitato almeno una volta all'anno e ogni qualvolta lo ritenga necessario.
2. In caso di urgenza, emergenza o calamità, il Comitato potrà essere convocato anche verbalmente e dovrà considerarsi in seduta permanente.
3. La partecipazione dei dipendenti costituisce obbligo di servizio e il tempo delle riunioni costituisce orario di servizio.

Articolo 8 - Competenze del Comitato di Protezione Civile

1. Al comitato compete ogni adempimento volto a dare esecuzione al presente regolamento, ai programmi predisposti dal Servizio Protezione Civile ed al Piano Comunale di Protezione Civile. Pertanto il Comitato:
 - a) verifica almeno una volta l'anno la validità del Piano di Protezione Civile e l'adeguatezza delle attrezzature e delle strutture disponibili per il Servizio;

- b) collabora ai lavori di formazione del Piano Comunale di Protezione Civile ed a quelli di eventuali modifiche ed aggiornamenti;
- 2. In caso di calamità i componenti del Comitato si riuniscono presso la Centrale Operativa del Corpo di Polizia Municipale e presiedono, nell'ambito delle funzioni loro assegnate dal Piano Comunale di Protezione Civile, a tutte le operazioni ed agli interventi che esigano una soluzione.

Articolo 9 - Sede del Servizio di Protezione Civile

- 1. La sede del Servizio di Protezione Civile è fissata presso il Comando di Polizia Municipale.
- 2. Lo stabile deve essere attrezzato in modo da garantire l'efficienza del servizio anche in condizioni di calamità e deve quindi essere adeguatamente protetto da eventuali scariche atmosferiche e black out.

Articolo 10 - Il Piano Comunale di Protezione Civile

- 1. Il Piano Comunale di Protezione Civile, redatto in base alle caratteristiche del territorio e ai criteri di massima per la pianificazione comunale di emergenza divulgati dal Dipartimento della Protezione Civile, evidenzia l'organizzazione della struttura di Protezione civile e le procedure da attuare prima, durante e dopo un'emergenza.
- 2. In particolare il Piano Comunale contiene:
 - a) descrizione del territorio;
 - b) analisi dei rischi presenti;
 - c) individuazione delle funzioni di risposta e dei relativi responsabili;
 - d) indicazione delle procedure d'intervento.
- 3. A tutti i componenti del Comitato Comunale di Protezione Civile viene fornita copia del Piano Comunale di Protezione Civile e degli allegati; il materiale in questione è inoltre a disposizione di chiunque lo desideri per la consultazione presso la sede del Servizio Protezione Civile.

Articolo 11 - Obblighi dei dipendenti comunali.

- 1. E' fatto obbligo a tutti i dipendenti comunali di ogni classe e qualifica, qualora la calamità sia palesemente rilevata o, comunque, in caso di allarme, di convergere repentinamente, anche senza specifico invito del Servizio Protezione Civile, verso l'abituale posto di lavoro o verso l'area d'ammassamento forze e risorse eventualmente designata.
- 2. I dirigenti dovranno prendere contatto con la Centrale Operativa del Corpo di Polizia Municipale, con qualsiasi mezzo possibile, per ricevere le disposizioni che verranno loro impartite dal Comitato Comunale di Protezione Civile.

Articolo 12 - Il volontariato

1. Il Servizio Protezione Civile si avvale della collaborazione delle Associazioni Comunali Volontari di Protezione Civile e di ogni altra associazione utile ai fini del Servizio di Protezione Civile.

Articolo 13 - Terminologia

- a) **Aree di emergenza:** aree destinate, in caso di emergenza, ad uso di protezione civile. In particolare le aree di attesa sono luoghi di prima accoglienza per la popolazione immediatamente dopo l'evento; le aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse rappresentano i centri di raccolta di uomini e mezzi per il soccorso della popolazione; le **aree di ricovero della popolazione** sono i luoghi in cui saranno installati i primi insediamenti abitativi o le strutture in cui si potrà alloggiare la popolazione colpita.
- b) **Area Mezzi di Soccorso:** area adiacente al PMA o all'area di raccolta riservata all'afflusso, alla sosta ed al deflusso delle ambulanze e degli altri mezzi di soccorso.
- c) **Area di Raccolta:** area, localizzata nell'area di sicurezza, destinata al concentramento delle vittime. Corrisponde al PMA nei casi in cui non è disponibile una struttura dedicata (tende o containers).
- d) **Area di Sicurezza:** Zona immediatamente circostante l'area dell'evento, di dimensioni commisurate all'entità del pericolo residuo, da mantenersi sgombra.
- e) **Attivazioni in emergenza:** rappresentano le immediate predisposizioni che dovranno essere attivate dai centri operativi.
- f) **Attività addestrativa:** la formazione degli operatori di protezione civile e della popolazione tramite corsi ed esercitazioni.
- g) **Calamità:** è un evento naturale o legato ad azioni umane, nel quale tutte le strutture fondamentali della società sono distrutte o inagibili su un ampio tratto del territorio.
- h) **Catastrofe:** è un evento, non importa di quale entità e con quali conseguenze sia sulle persone che sulle cose, provocato vuoi da cause naturali che da azioni umane, nel quale però le strutture fondamentali della società rimangono nella quasi totalità intatte, efficienti ed agibili.
- i) **Cancello:** punto obbligato di passaggio per ogni mezzo di soccorso, particolarmente se provenienti da territori confinanti, per la verifica dell'equipaggiamento e l'assegnazione della zona di operazioni. Sono presidiati preferibilmente da uomini delle forze di Polizia (Municipale o dello Stato) eventualmente insieme ad operatori del sistema di soccorso sanitario, ma comunque in collegamento con le Centrali Operative 118 o le strutture di coordinamento della Protezione Civile attivate localmente (CCS, COM, COC).
- j) **Cantiere:** area che costituisce l'unità elementare di intervento, individuata, a seconda dei casi, sulla base di criteri topografici o funzionali in modo da consentire una ottimale distribuzione delle squadre di soccorso (vedi). (Esempio: le macerie di uno stabile crollato, un troncone di fusoliera di un aeromobile precipitato, una carrozza ferroviaria di un

convoglio deragliato, un piano di uno stabile incendiato, ecc.). Più «cantieri» possono essere raggruppati in un unico "settore".

- k) **Catastrofe ad effetto limitato:** evento che coinvolge un numero elevato di vittime ma non le infrastrutture di un determinato territorio, producendo una temporanea, ancorché improvvisa e grave, sproporzione tra richieste di soccorso e risorse disponibili.
- l) **Catena dei soccorsi:** sequenza di dispositivi, funzionali e/o strutturali, che consentono la gestione del complesso delle vittime di una catastrofe ad effetto più o meno limitato. Consiste nell'identificazione, delimitazione e coordinamento di vari settori di intervento per il salvataggio delle vittime, l'allestimento di una Noria di Salvataggio (vedi) tra il luogo dell'evento ed il PMA (vedi) e l'allestimento di una Noria di Evacuazione (vedi) tra il PMA e gli ospedali.
- m) **Catena Straordinaria dei Soccorsi:** identica alla Catena dei soccorsi (vedi) resa maggiormente complessa dalle dimensioni dell'evento o da alcune caratteristiche ambientali particolari. Abitualmente si differenzia per l'interposizione di una o più Centri Medici di Evacuazione, o CME (vedi), lungo la Noria di Evacuazione. Sinonimi o equivalenti funzionali dei CME sono gli Ospedali da Campo, le Navi Ospedale, le Unità Mobili Medico Chirurgiche.
- n) **Centrale Operativa (CO) 118:** Centrale Operativa del Servizio Urgenza ed Emergenza Medica -118.
- o) **Centro di Coordinamento soccorsi (CCS):** rappresenta il massimo organo di coordinamento delle attività di Protezione Civile a livello provinciale. È composto dai responsabili di tutte le strutture opei-ative presenti sul territorio provinciale. I compiti del CCS consistono nell'individuazione delle strategie e delle operatività di intervento necessarie al superamento dell'emergenza attraverso il coordinamento dei COM.
- p) **Centro Medico di Evacuazione (CME):** dispositivo strutturale di trattamento sanitario delle vittime che in genere viene attivato in caso di catastrofi coinvolgenti un territorio particolarmente esteso. È localizzato lungo il percorso della Noria di Evacuazione per permettere di stabilizzare il trattamento dei feriti ed ottimizzare, su più ampia scala, l'utilizzazione delle risorse di trasporto sanitario e quelle di cura definitiva. Ad uno stesso CME possono afferire più PMA. È sinonimo
- q) **Centro Operativo:** è in emergenza l'organo di coordinamento delle strutture di protezione civile sul territorio colpito, ed è costituito da un'Area Strategia, nella quale afferiscono i soggetti preposti a prendere decisioni, e da una Sala Operativa, strutturata in funzioni di supporto. La **DI.COMA.C.** (Direzione Comando e Controllo) esercita, sul luogo dell'evento, il coordinamento nazionale; il **C.C.S.** (Centro Coordinamento Soccorsi) gestisce gli interventi a livello provinciale attraverso il coordinamento dei **C.O.M.** (Centro Operativo Misto) che operano sul territorio di più Comuni in supporto all'attività dei Sindaci; il **C.O.C.** (Centro Operativo Comunale), presieduto dal Sindaco, provvede alla direzione dei soccorsi e

- r) **Centro Operativo Comunale, (COC):** Centro operativo a supporto del Sindaco per la direzione ed il coordinamento degli interventi di soccorso in emergenza.
- s) **Centro Operativo Misto (COM):** Centro operativo che opera sul territorio di più comuni in supporto alle attività dei sindaci.
- t) **Centro Situazioni:** è il centro nazionale che raccoglie e valuta informazioni e notizie relative a qualsiasi evento che possa determinare l'attivazione di strutture operative di protezione civile. In situazioni di emergenza si attiva come Sala Operativa a livello nazionale.
- u) **Commissario delegato:** è l'incaricato da parte del Consiglio dei Ministri per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza (eventi di tipo "c" - articolo 2, Legge 225/92).
- v) **Continuità amministrativa:** il mantenimento delle attività amministrative fondamentali volto a garantire l'organizzazione sociale in situazioni di emergenza.
- w) **Coordinamento operativo:** è la direzione unitaria delle risposte operative a livello nazionale, provinciale e comunale.
- x) **Direzione di Comando e Controllo (DICOMAC):** rappresenta l'organo di coordinamento nazionale delle strutture di Protezione Civile nell'area colpita. Viene attivato dal Dipartimento della Protezione Civile in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza.
- y) **Dipartimento di Emergenza:** aggregazione funzionale di diverse Unità Operative ospedaliere, deputate alla gestione dei pazienti con patologie acute in grado di provocare una minaccia per la sopravvivenza. Spesso comprende la Centrale Operativa 118 ed il Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica. Può fornire uomini e mezzi per integrare le risorse dei servizi di soccorso medico, in particolare per quanto riguarda il Direttore dei Soccorsi Sanitari.
- z) **Direttore dei Soccorsi Sanitari (DSS):** medico, appartenente ad una Unità Operativa afferente a Dipartimento di Emergenza (non necessariamente alla centrale operativa 118) con esperienza e formazione adeguata, presente in zona operazioni e responsabile della gestione in loco di tutto il dispositivo di intervento sanitario. Opera in collegamento con il Medico coordinatore della Centrale Operativa 118. Si coordina con il referente sul campo del soccorso tecnico (VVF) e con quello delle forze di Polizia.
- aa) **Direttore del Triage:** medico, o in sua assenza, Infermiere incaricato di coordinare le operazioni di triage sulle vittime a livello del PMA. Si rapporta al Direttore dei Soccorsi Sanitari.
- bb) **Direttore al Trasporto:** infermiere o Operatore Tecnico incaricato di gestire la movimentazione dei mezzi di trasporto sanitario in funzione delle priorità emerse durante le operazioni di triage. Si rapporta al Direttore del Triage.

- cc) **Dispositivo di Intervento:** complesso di risorse umane e materiali utilizzate globalmente per la risposta all'evento.
- dd) **Evento atteso:** rappresenta l'evento, in tutte le sue caratteristiche (intensità, durata ecc), che la Comunità Scientifica si aspetta possa accadere in una certa porzione di territorio, entro un determinato periodo di tempo.
- ee) **Evento non prevedibile:** l'avvicinarsi o il verificarsi di tali eventi non è preceduto da alcun fenomeno (indicatore di evento) che consenta la previsione.
- ff) **Evento prevedibile:** un evento si definisce prevedibile quando è preceduto da fenomeni precursori.
- gg) **Evento:** fenomeno di origine naturale o antropica in grado di arrecare danno alla popolazione, alle attività, alle strutture e infrastrutture, al territorio. Gli eventi, ai fini dell'attività di protezione civile si distinguono in: a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che per intensità ed estensione devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari (articolo 2, Legge 225/92).
- hh) **Fasi operative:** è l'insieme delle azioni di protezione civile centrali e periferiche da intraprendere prima (per i rischi prevedibili), durante e dopo l'evento; le attivazioni delle fasi precedenti all'evento sono legate ai livelli di allerta (attenzione, preallarme, allarme).
- ii) **Fronte dell'evento:** zona, estesa, comprendente più aree anche non contigue, su cui si è manifestato l'evento.
- jj) **Funzioni di supporto:** costituiscono l'organizzazione delle risposte, distinte per settori di attività e di intervento, che occorre dare alle diverse esigenze operative. Per ogni funzione di supporto si individua un responsabile che, relativamente al proprio settore, in situazione ordinaria provvede all'aggiornamento dei dati e delle procedure, in emergenza coordina gli interventi dalla Sala Operativa.
- kk) **Funzione 2:** Funzione - Sanità umana, veterinaria ed assistenza sociale - attivata a livello di Centri di coordinamento operativi in emergenza (DICOMAC, CCS, COM, COC).
- ll) **Funzioni di supporto:** costituiscono l'organizzazione delle risposte, distinte per settori di attività e di intervento, che occorre dare alle diverse esigenze operative. Per ogni funzione di supporto si individua un responsabile che, relativamente al proprio settore, in situazione ordinaria provvede all'aggiornamento dei dati e delle procedure, in emergenza coordina gli interventi dalla Sala Operativa.
- mm) **Incidente Maggiore:** Incidente che coinvolge un numero elevato di vittime in uno spazio confinato, con infrastrutture circostanti conservate. Sinonimo di Catastrofe ad effetto Limitato.
- nn) **Indicatore di evento:** è l'insieme dei fenomeni precursori e dei dati di monitoraggio che permettono di prevedere il possibile verificarsi di un evento.

oo) **Lineamenti della pianificazione** (Parte B del Piano secondo il metodo *Augustus*): individuano gli obiettivi da conseguire per dare una adeguata risposta di protezione civile ad una qualsiasi situazione di emergenza e le competenze dei soggetti che vi partecipano.

pp) **Livelli di allerta**: scandiscono i momenti che precedono il possibile verificarsi di un evento e sono legati alla valutazione di alcuni fenomeni precursori o, in alcuni casi, a valori soglia. Vengono stabiliti dalla Comunità Scientifica. Ad essi corrispondono delle fasi operative.

qq) **Livello di Allarme Centrale 118**: stato di allertamento della Centrale Operativa 118. Il livello di allarme è lo stato di attivazione delle risorse aggiuntive rispetto a quelle ordinarie. Si possono distinguere 4 livelli di allarme:

• **Livello O**

È il normale livello di funzionamento della Centrale Operativa; sono attivate le risorse ordinarie e si utilizzano le normali procedure di gestione.

• **Livello 1**

Il livello viene attivato quando sono in corso situazioni di rischio prevedibili, quali gare automobilistiche, concerti, manifestazioni sportive, manifestazioni con notevole affluenza. È attivato in loco un dispositivo di assistenza, dimensionato sulla base delle esigenze ed in aderenza a quanto previsto da edifici piani di intervento. La Centrale Operativa si dispone di tutte le informazioni relative al dispositivo, monitorizza l'evento ed è in grado di coordinare l'intervento.

• **Livello 2**

Viene attivato quando vi è la possibilità che si verifichino eventi preceduti da fenomeni precursori, quali ad esempio allagamenti, frane, etc. Le risorse aggiuntive vengono messe in preallarme, in modo che possano essere pronte a muovere entro 15 minuti dall'eventuale allarme. Il Medico coordinatore della Centrale Operativa può disporre eventualmente l'invio di mezzi sul posto per monitoraggio o per assistenza preventiva.

• **Livello 3**

Viene attivato quando è presente una situazione di maxiemergenza. Il Dispositivo di Intervento più appropriato viene inviato sul posto e vengono attivate le procedure per la richiesta ed il coordinamento di risorse aggiuntive anche sovraterritoriali.

rr) **Modello di intervento** (parte C del Piano secondo il metodo *Augustus*): consiste nell'assegnazione delle responsabilità nei vari livelli di comando e controllo per la gestione delle emergenze, nella realizzazione del costante scambio di informazioni nel sistema centrale e periferico di protezione civile, nell'utilizzazione delle risorse in maniera razionale. Rappresenta il coordinamento di tutti i centri operativi dislocati sul territorio.

ss) **Modello integrato**: è l'individuazione preventiva sul territorio dei centri operativi e delle aree di emergenza e la relativa rappresentazione su cartografia, e/o immagini fotografiche e/o da satellite. Per ogni centro operativo i dati relativi all'area amministrativa di pertinenza, alla sede, ai responsabili del centro e delle funzioni di supporto sono riportati in banche-dati.

tt) **Modulistica**: schede tecniche, su carta e su supporto informatico, finalizzate alla raccolta e all'organizzazione dei dati per le attività addestrative, di pianificazione e di gestione delle emergenze.

uu) **Modulo di Intervento**: struttura organizzativa composta da uomini e mezzi con una specifica funzione, che costituisce un elemento attivabile per la formazione del Dispositivo di Intervento.

vv) **Noria di Evacuazione:** Movimento delle ambulanze e degli altri mezzi di trasporto sanitario dal PMA agli ospedali e viceversa al fine dell'ospedalizzazione delle vittime.

ww) **Noria di Salvataggio:** Insieme delle operazioni effettuate da personale tecnico, anche sanitario, volte al trasporto di feriti dal luogo dell'evento al PMA e viceversa.

xx) **Ospedali da Campo:** Dispositivi di intervento composti da uomini e mezzi in grado di assicurare alle vittime della catastrofe un livello di cure intermedio tra il primo soccorso ed il trattamento definitivo. Offrono la possibilità di effettuare interventi chirurgici di urgenza, assistenza intensivistica protratta per più ore e degenza di osservazione clinica. Sono sinonimi di Centro Medico di Evacuazione.

yy) **Parte generale** (Parte A del Piano secondo il metodo *Augustus*): è la raccolta di tutte le informazioni relative alla conoscenza del territorio e ai rischi che incombono su di esso, alle reti di monitoraggio presenti, alla elaborazione degli scenari.

zz) **Pericolosità** (H): è la probabilità che un fenomeno di una determinata intensità (1) si, verifichi in un dato periodo di tempo ed in una data area.

aaa) **Pianificazione d'emergenza:** l'attività di pianificazione consiste nell'elaborazione coordinata delle procedure operative d'intervento da attuarsi nel caso si verifichi l'evento atteso contemplato in un apposito scenario. I piani di emergenza devono recepire i programmi di previsione e prevenzione.

bbb) **Posto Comando Soccorso Sanitario** (PCSS): struttura mobile che consente al Direttore dei Soccorsi sanitari di coordinare l'attività del dispositivo di intervento e di mantenere i contatti con la Centrale Operativa 118.

ccc) **Posto Medico Avanzato** (PMA): dispositivo funzionale di selezione e trattamento sanitario delle vittime, localizzato ai margini esterni dell'area di sicurezza o in una zona centrale rispetto al fronte dell'evento. Può essere sia una struttura (tende, containers), sia un'area funzionalmente deputata al compito di radunare le vittime, concentrare le risorse di primo trattamento e organizzare l'evacuazione sanitaria dei feriti.

ddd) **Potere di ordinanza:** è il potere del Commissario delegato, in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza, di agire ,anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

eee) **Procedure operative:** è l'insieme delle attivazioni - azioni, organizzate in sequenza logica e temporale, che si effettuano nella gestione di un'emergenza. Sono stabilite nella pianificazione e sono distinte per tipologie di rischio.

fff) **Programmazione:** L'attività di programmazione è afferente alla fase di previsione dell'evento, intesa come conoscenza tecnico scientifica dei rischi che insistono sul territorio, nonché alla fase della prevenzione intesa come attività destinata alla mitigazione dei rischi stessi. Il risultato dell'attività di programmazione sono i programmi di previsione e prevenzione che costituiscono il presupposto per la pianificazione d'emergenza.

ggg) **Rischio** (R): è il valore atteso delle perdite umane, dei feriti, dei danni alle proprietà e delle perturbazioni alle attività economiche dovuti al verificarsi di un particolare fenomeno di una data

intensità. Il rischio totale è associato ad un particolare elemento a rischio E ad una data intensità I è il prodotto: $R(E;I) = H(I) V(I;E) W(E)$. Gli eventi che determinano i rischi si suddividono in prevedibili (idrogeologico, vulcanico) e non prevedibili (sismico, chimico industriale, incendi boschivi).

hhh) **Risposta operativa:** è l'insieme delle attività di protezione civile in risposta a situazioni di emergenza determinate dall'avvicinarsi o dal verificarsi di un evento calamitoso.

iii) **Sala Operativa:** è l'area del centro operativo, organizzata in funzioni di supporto, da cui partono tutte le operazioni di intervento, soccorso e assistenza nel territorio colpito dall'evento secondo quanto deciso nell'Area Strategia.

jjj) **Salvaguardia:** l'insieme delle misure volte a tutelare l'incolumità della popolazione, la continuità del sistema produttivo e la conservazione dei beni culturali.

kkk) **Scenario dell'evento atteso:** è la valutazione preventiva del danno a persone e cose che si avrebbe al verificarsi dell'evento atteso

lll) **Sistema di comando e controllo:** è il sistema per esercitare la direzione unitaria dei servizi di emergenza a livello nazionale, provinciale e comunale e si caratterizza con i seguenti centri operativi: DI.COMA.C., C.C.S., C.O.M. e C.O.C..

mmm) **Soglia:** è il valore del/i parametro/i monitorato/i al raggiungimento del quale scatta un livello di allerta.

nnn) **Squadre di Soccorso:** unità comprendenti operatori sanitari che provvedono alla gestione delle vittime sul luogo dell'evento ed al loro trasporto fino al Posto Medico Avanzato.

ooo) **Squadre Sanitarie:** Unità comprendenti personale sanitario e mezzi che operano all'interno del Posto Medico Avanzato e seguono il paziente fino al suo ricovero in ospedale.

ppp) **Stato di calamità:** prevede, il ristoro dei danni causati da qualsiasi tipo di evento, alle attività produttive e commerciali.

qqq) Stato di emergenza: al verificarsi di eventi di tipo "c" (articolo 2, Legge 225/92) il Consiglio dei Ministri delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale. Tale stato prevede la nomina di un Commissario delegato con potere di ordinanza.

rrr) Strutture effimere: edifici presso i quali di regola si svolgono attività ordinarie (scuole, palestre ecc.), mentre in emergenza diventano sede di centri operativi.

sss) Triage: processo di suddivisione dei pazienti in classi di gravità in base alle lesioni riportate ed alle priorità di trattamento e/o di evacuazione.

ttt) Unità Mobili di Soccorso Sanitario (UMSS): struttura mobile con caratteristiche di mobilitazione immediata, attrezzata per funzionare come PMA, comprendente 2 (massimo 3) tende pneumatiche, barelle leggere per 50 feriti; generatori di energia (elettricità e gas compresso); materiale sanitario suddiviso in casse di colore corrispondente alla destinazione d'uso (rosso: infusioni; giallo: materiale non sanitario; verde: medicazione/immobilizzazione; blu: ventilazione).

uuu) Unità Mobile Medico Chirurgiche: dispositivi di intervento composti da uomini e mezzi in grado di assicurare alle vittime della catastrofe un livello di cure intermedio tra il primo soccorso ed il trattamento definitivo. Offrono la possibilità di effettuare interventi chirurgici di urgenza, assistenza intensivistica protratta per più ore e degenza di osservazione clinica.

vvv) Valore esposto (W): rappresenta il valore economico o il numero di unità relative ad ognuno degli elementi a rischio in una data area. Il valore è in funzione del tipo di elemento a rischio: $W = W(E)$.

www) Vittima: persona coinvolta nell'evento. Comprende feriti, illesi e deceduti.

xxx) Vulnerabilità (V): è il grado di perdita prodotto su un certo elemento o gruppo di elementi esposti a rischio risultante dal verificarsi di un fenomeno di una data intensità. È espressa in scala da 0 (nessuna perdita) a 1 (perdita totale) ed è in funzione dell'intensità del fenomeno e della tipologia di elemento a rischio: $V = V(I; E)$.

Articolo 14 - Tipologia degli eventi.

1. Ai fini del presente regolamento, gli eventi vengono catalogati come segue:
 - a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
 - b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che, per la loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria
 - c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che per intensità ed estensione debbono essere fronteggiati *con* mezzi e poteri straordinari.

Capo 2

DELLE DISPOSIZIONI PARTICOLARI SUI RISCHI IDROGEOLOGICI

Articolo 15 - Rischio idrogeologico

1. Al fine di prevenire i Rischi idrogeologici, la cui origine ed evoluzione è connessa a precipitazioni intense tali da determinare effetti critici sul territorio, si intendono:
 - a) Zone di Allertamento: ambiti territoriali caratterizzati da risposta meteorologica e/o idrologica omogenea in occasione dell'insorgenza del rischio;
 - b) Situazioni Meteoidrologiche (articolate 'secondo livelli crescenti di criticità), caratterizzate dai seguenti elementi:
 - Precursore: stato meteorologico favorevole all'insorgenza del rischio;
 - **Indicatore:** misura delle variazioni di stato idrologico (livello pluviometrico, idrometrico enivometrico) che consegue il precursore;

- **Livello di Attenzione:** valore di attenzione dell'indicatore; si riferisce ad una Situazione Meteoidrologica da monitorare attentamente che precede il superamento della soglia;
- **Soglia:** valore critico dell'indicatore al quale segue l'attivazione dello scenario;
- **Scenario:** sintesi dello stato idrogeologico corrispondente agli effetti sul territorio conseguenti al superamento della soglia.

2. La valutazione delle Situazioni Meteoidrologiche critiche ,avviene attraverso una Fase Previsionale ed una Fase di Monitoraggio.
3. Nel caso in cui, sia durante la Fase Previsionale che durante la Fase di Monitoraggio, in una o più Zone di Allertamento, vengano superati i prefissati valori di Soglia, si passa da una Situazione Meteoidrologica di:
 - Ordinaria Attenzione (Codice 1-assenza di criticità);
 - Moderata Criticità (Codice 2);
 - Elevata Criticità (Codice 3);
 qualora la situazione critica (codici 2 e 3) sia attesa a più di 36 ore dal momento di emissione delle previsioni, si genera una situazione di:
 - Criticità Prevista a Lungo Termine (codice IP);
4. Le informazioni relative alla situazione attesa (Fase Previsionale) e osservata (Fase di Monitoraggio) vengono rappresentate all'interno di opportuni Documenti Informativi ed inviati secondo una determinata Procedura di Trasmissione.

Articolo 16 - Distinzione del Rischio Idrogeologico

Codice	Nome	Causa	Effetti
"a"	Idrogeologico alluvionale	Precipitazioni intense e diffuse su uno o più bacini idrografici principali, da alcune centinaia a qualche migliaio di chilometri quadrati	<ol style="list-style-type: none"> 1. Superamento di livelli idrometrici critici lungo i corsi d'acqua principali, con conseguente sviluppo di fenomeni alluvionali; 2. Superamento di livelli idrometrici critici lungo i corsi d'acqua a regime torrentizio con conseguente esteso sviluppo di fenomeni di trasporto in massa e di inondazione; 3. Superamento di livelli pluviometrici critici sui settori montuosi e collinari con conseguente esteso sviluppo di fenomeni franosi
"b"	Idrogeologico localizzato	Precipitazioni intense e localizzate su porzioni di bacini idrografici principali, da alcune decine a qualche centinaio di chilometri quadrati. Superamento di livelli nivometrici critici sui settori montuosi, collinari e di pianura, con conseguenti gravi difficoltà di svolgimento di fondamentali attività umane,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Superamento di livelli idrometrici critici lungo la rete idrografica minore e di smaltimento delle acque piovane con conseguente sviluppo di fenomeni di inondazione in ambito urbano per insufficiente smaltimento delle acque piovane; 2. Superamento di livelli idrometrici critici lungo i corsi d'acqua a regime torrentizio con conseguente sviluppo di fenomeni di trasporto in massa e di inondazione localizzati; 3. Superamento di livelli pluviometrici critici sui settori montuosi e collinari con conseguente sviluppo di fenomeni franosi localizzati
"c"	Nevicata eccezionale a bassa quota	Precipitazioni solide prolungate ed intense su uno o più bacini idrografici principali, da alcune centinaia a qualche migliaio di Km ²	<ol style="list-style-type: none"> 1. Superamento di livelli nivometrici critici sui Settori montuosi, collinari e di pianura, con conseguenti gravi difficoltà di svolgimento di fondamentali attività umane.

Articolo 17 – Situazioni meteo idrologiche

1. Situazioni meteo idrologiche:

Nome	Codice	Criticità
Ordinaria attenzione	1	assente
Moderata criticità	2	Moderata, cioè in grado di coinvolgere ambiti territoriali ristretti (a scala comunale o provinciale) e/o di determinare danni di media gravità a scala regionale
Elevata criticità	3	Elevata, cioè in grado di coinvolgere ambiti territoriali estesi (a scala provinciale e regionali) e/o di determinare danni di gravità rilevante a scala regionale
Criticità prevista a lungo termine	1P	Assente nel periodo di validità del codice (36 ore a partire dal momento dell'emissione delle previsioni); Da moderata ad elevata, ma incerta, nel periodo successivo (a più di 36 ore dal momento dell'emissione delle previsioni)

2. Situazioni meteo idrologiche per ciascun rischio

Tipo di rischio	Situazione meteoidrologica	Codice
Rischio "a"	Moderata criticità	2°
	Elevata criticità	3°
	Criticità prevista a lungo termine	1Pa
Rischio "b"	Moderata criticità	2b
	Criticità prevista a lungo termine	1Pb
Rischio "c"	Moderata criticità	2c
	Criticità prevista a lungo termine	1Pc

3. Il Rischio "a" corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli idrometrici critici lungo i corsi d'acqua principali e a regime torrentizio e dei livelli pluviometrici critici sui settori montuosi e collinari; viene codificato su tre livelli di pericolo corrispondenti ai codici 1, 2 e 3.

4. La previsione di insorgenza del Rischio "a" può essere riferita sia all'intera Zona di Allertamento nel caso che la situazione critica sia determinata dalle precipitazioni che cadono all'interno della zona stessa, sia dai deflussi dei corsi d'acqua nel caso che la situazione critica sia determinata dalle precipitazioni che cadono all'interno della zona immediatamente a monte di quella per la quale si esprime la previsione di criticità.

5. Il Rischio "b" corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli idrometrici critici lungo la rete idrografica secondaria, minore e di smaltimento delle acque piovane e dei livelli pluviometrici critici nei settori montuosi e collinari, in seguito a fenomeni pluviometrici localizzati la cui insorgenza viene prevista in termini di probabilità di accadimento; tale rischio viene codificato su due livelli di pericolo (codice 1 e 2) corrispondenti a situazioni Ordinarie (assenza di fenomeni pluviometrici localizzati) e di Moderata Criticità.
6. Il rischio "c" legato alla previsione 1; i precipitazioni nevose eccezionali a bassa quota ed al conseguente instaurarsi di condizioni di criticità nello svolgimento di ordinarie e fondamentali attività umane, con conseguente necessità di coinvolgimento degli organi di protezione civile, è codificato su due livelli di criticità corrispondenti ai codici 1 e 2.

Articolo 18 - Zona di allertamento

1. Si da atto che il Comune di Collegno rientra nella zona di allertamento regionale indicata con la lettera L (Pianura meridionale - Colline Piemontesi) - Provincia Torino - Corso d'acqua Dora Riparia.

Articolo 19 - Stati organizzativi

1. Gli stati organizzativi per il rischio idrogeologico sono i seguenti:

Codice 1 ORDINARIA ATTENZIONE:

- a) comunicare alle forze organizzate lo stato di attenzione con l'incarico di verificare la reperibilità del personale interessato;
- b) verificare l'efficienza dei collegamenti con le altre organizzazioni;
- c) verificare il livello delle acque sotto i ponti e controllare le zone a rischio;
- c) raccogliere le informazioni per le valutazioni di competenza.

Codice 2: MODERATA CRITICITA'

- a) tutte quelle indicate nello stato di ordinaria attenzione;
- b) verificare il livello dei fiumi attraverso rilevazione periodica e contemporanea da effettuarsi di media ogni due ore dall'inizio dello stato;
- d) acquisire informazioni dai C.O.M. situati a monte sul livello dei fiumi e su situazioni di pericoli;
- c) .incaricare i tecnici e gli operai del Comune di verificare la situazione dei servizi (acquedotto, fognature, energia elettrica);
- e) comunicare alla Prefettura ogni situazione di pericolo.

Codice 3: ELEVATA CRITICITA'

- a) tutte le attività indicate nello stato di attenzione e di allertamento;
- b) insediare h. 24 il Comitato Comunale di Protezione Civile;
- d) effettuare e coordinare i primi interventi di soccorso e gli interventi intesi a garantire la pubblica incolumità;
- c) informare le strutture ospedaliere perché vengano resi disponibili i posti letto indispensabili per il ricovero delle persone coinvolte nell'evento;
- e) diramare, tramite le radio e le televisioni locali, periodici bollettini diretti alla popolazione per informarla circa l'evolversi della situazione ed i provvedimenti adottati dalle Autorità allo scopo di salvaguardare la pubblica incolumità; ove necessario, detti bollettini comunicano, altresì, i numeri telefonici cui i cittadini possono rivolgersi per chiedere ulteriori notizie sulla situazione in atto.

Codice 4: CRITICITÀ A LIVELLO NAZIONALE

- a) tutte le attività previste per gli stati di attenzione, allertamento e allarme;
- b) coordinare gli interventi di soccorso di qualsiasi Amministrazione, Ente, Corpo od Associazione presente sul territorio;
- c) verificare, tramite gli enti competenti, la situazione delle infrastrutture con particolare riguardo alla viabilità stradale e ferroviaria, agli invasi, agli argini dei corsi d'acqua ed alle dighe;
- d) disporre da parte delle Amministrazioni e degli Enti competenti, il puntellamento ed il rinforzo di edifici pericolanti, ponti, ed altri manufatti stradali, mantenendo sgombre ed efficienti le linee di transito per l'invio dei soccorsi e per gli eventuali sfollamenti;
- e) attivare il ripristino dei collegamenti stradali e ferroviari e delle linee telefoniche e telegrafiche qualora detti collegamenti siano stati interrotti;
- f) approntare edifici idonei per attrezzarli con effetti letterei o, in mancanza, le aree già individuate per l'installazione di tendopoli, allo scopo di ospitare le persone sfollate;
- g) attivare unità assistenziali di emergenza anche attendate comprendenti personale A.S.L. e C.R.I. per garantire le prestazioni sanitarie e di assistenza sociale indispensabili presso gli insediamenti alternativi;
- h) individuare i centri di smistamento (aree e magazzini) ove stoccare materiali di soccorso e generi assistenziali, alimentari e di conforto, nonché per il ricovero di bestiame e masserizie;
- i) adottare provvedimenti contingibili ed urgenti e, ove necessario, provvedimenti di requisizione di beni, materiali ed attrezzature;
- j) organizzare e coordinare, ove necessario, il soccorso sanitario di massa o le evacuazioni sanitarie per l'inagibilità degli ospedali civili, mediante il concorso dell'azienda ospedaliera,

delle UU.SS.LL., della C.R.I., delle Pubbliche Assistenze, della Sanità Militare e del Servizio Sanitario della Polizia di Stato con tutti i mezzi e gli uomini disponibili, chiedendo, se del caso, l'invio di unità sanitarie mobili dell'Esercito e della Croce Rossa;

- k) disporre le opportune comunicazioni al pubblico attraverso tutti i canali di informazione dei numeri telefonici ai quali possono rivolgersi i cittadini desiderosi di offrire prestazioni, materiali assistenziali, ospitalità e segnalare altre iniziative di solidarietà.

Capo 3

DEL VOLONTARIATO

Articolo 20 - Costituzione

1. E' costituito il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile al quale possono aderire i cittadini di ambo i sessi, di età non inferiore ai diciotto (18).

Articolo 21 - Obiettivi

1. I volontari prestano la loro opera nell'ambito della protezione civile, senza fini di lucro o vantaggi personali, in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e del D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194.

Articolo 22 - Ammissione

1. L'Ammissione al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile è subordinata alla presentazione di apposita domanda, come da modello (allegato A), indirizzata al Sindaco, da presentare entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, corredata da una copia fotostatica della patente di guida o, in mancanza, di un documento di riconoscimento e da un certificato di sana e robusta costituzione rilasciato dalla competente Azienda Sanitari Locale (A.S.L.).
2. I volontari ammessi a far parte del Gruppo Comunale, previo colloquio ed accettazione della domanda, ricevono in dotazione un tesserino di riconoscimento che ne certifica le generalità e l'appartenenza al Gruppo Comunale stesso.
3. L'iscrizione va rinnovata ogni anno con presentazione della domanda come da modello (allegato B). Il rinnovo va presentato dal 1 al 30 settembre di ogni anno e la mancata presentazione costituisce implicita rinuncia all'iscrizione. Ogni volontario potrà comunque rinunciare all'iscrizione in qualsiasi periodo dell'anno.
4. In caso di rinuncia si provvederà alla cancellazione d'ufficio e alla richiesta della restituzione di tutto il materiale dato in comodato d'uso per l'attività di volontariato.
5. Nel caso di associazioni riconosciute, l'iscrizione ed il rinnovo possono essere effettuate anche in modo collettivo dal rappresentante legale delle stesse.

Articolo 23 - Direzione

1. Il Sindaco in quanto autorità di Protezione Civile é il responsabile del Gruppo Comunale mentre il Dirigente la Polizia municipale è il responsabile degli atti di gestione.

Articolo 24 - Addestramento

1. I volontari sono addestrati a cura e spese del Comune, tramite i Corpi tecnici istituzionali, e/o le strutture operative dell'Ente stesso. La partecipazione alle esercitazioni della Protezione Civile è obbligatoria.

Articolo 25 - Emergenza

1. Il Gruppo Comunale in emergenza opera alle dirette dipendenze del Sindaco o Assessore delegato, il quale si avvale del Dirigente la Polizia municipale, a cui viene demandato il coordinamento di ogni tipo di intervento.

Articolo 26 - Doveri

1. Gli appartenenti al Gruppo Comunale sono subordinati al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di protezione civile e vengono attivati mediante ordini e disposizioni impartiti dal Sindaco o Assessore delegato tramite il Dirigente la Polizia municipale, particolarmente nei casi di emergenza o di calamità naturale.
2. Tutte le attività dei volontari sono affidate alla responsabilità del Dirigente la Polizia municipale.
3. Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività di protezione civile come previsto dall'articolo 20 del presente Regolamento. Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di protezione civile alcuna attività contrastante con le finalità indicate.

Articolo 27 - Diritti

1. Ai volontari aderenti ad organizzazioni di volontariato inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, del D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui al comma 2 dell'articolo 1 del D.P.R. medesimo, anche su richiesta del sindaco o di altre autorità di protezione civile competenti ai sensi della legge n. 225 del 1992, in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, vengono garantiti, entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a, trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno:
 - a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
 - b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
 - c) la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'articolo 4 della legge 2 agosto 1991, n. 266, e successivi decreti ministeriali di attuazione.

Articolo 28 - Sede e rapporti con il Gruppo comunale di Protezione civile

1. Il Gruppo Comunale ha sede presso i locali messi a disposizione della Civica Amministrazione, ed è componente di diritto della Comitato Comunale di Protezione Civile.

Articolo 29 - Risorse

1. Il Gruppo Comunale si avvale per il suo funzionamento, oltre che dei materiali di proprietà delle Associazioni aderenti, di materiale ed attrezzature messe a disposizione in comodato d'uso, da Enti pubblici e privati e dalla Civica Amministrazione.
2. Ogni anno nel PEG del Servizio Protezione Civile in apposito specifico capitolo l'Amministrazione Comunale provvederà allo stanziamento di una somma la cui destinazione sia adeguata all'espletamento delle attività previste dal presente Regolamento.

Capo 4 NORME FINALI

Articolo 30 - Impegni di bilancio

1. Ogni anno, nel proprio bilancio, l'Amministrazione comunale prevederà, in apposito specifico capitolo, un adeguato stanziamento per il conseguimento dei fini di cui al presente Regolamento.

Articolo 31 - Diffusione e conservazione del Regolamento.

Il presente regolamento unitamente al Piano Comunale di Protezione Civile verranno portati a conoscenza della popolazione con pubblico avviso e con la permanente e continua loro settore dell'albo comunale.

Articolo 32 - Entrata in vigore.

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, effettuata dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge.

Cognome		Nome	
Nato il		a	
Residente in		Via - n.	
Telefono		Componente associazione	

CHIEDE

alla S.V. de essere ammesso, ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento comunale di Protezione civile, al Gruppo Comunale Volontari dei Protezione Civile del Comune di Collegno per l'anno

DICHIARA:

- di svolgere la seguente attività lavorativa presso la----- presso la ditta/azienda/ente ----- con sede in-----Via----- n.----- Tel -----
- di avere piena conoscenza del Regolamento del Gruppo Comunale di Protezione Civile soprattutto per ciò che attiene la collaborazione funzionale con la struttura comunale;
- di essere pienamente consapevole che la presente richiesta di iscrizione, una volta approvata dal Sindaco, non comporta l'instaurazione di alcun rapporto di dipendenza con il comune e che mai potrà pretendere alcunché dall'ente stesso;
- di impegnarsi fin d'ora a rispettare tutte le norme vigenti in materia nonché tutti gli ordini e le disposizioni che saranno impartite dalla struttura del Servizio Protezione Civile, che resta l'unica competente in materia;

Dichiara, infine, sotto la sua personale responsabilità :

- di essere cittadino italiano ;
- di essere residente in-----

Allega alla presente i seguenti documenti in carta semplice :

- Certificato di sana e robusta costituzione rilasciato dalla competente Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) ;
- Copia fotostatica della patente di guida o in mancanza di un documento di riconoscimento.

Ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, si informa che i dati forniti verranno utilizzati esclusivamente per l'organizzazione delle attività di cui al Regolamento comunale Protezione civile del comune di Collegno.

Allegato B
Domanda di rinnovo iscrizione

Al Sig. Sindaco
del Comune di Collegno

Cognome		Nome	
Nato il		a	
Residente in		Via - n.	
Telefono		Componente associazione	

CHIEDE

Ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento comunale di Protezione civile, il rinnovo per l'anno -----
----- all'iscrizione;

DICHIARA:

- di essere cittadino italiano ;
- di essere residente in _____
e domiciliato in _____

Con osservanza.
Collegno, li _____

FIRMA _____

Allega alla presente i seguenti documenti incarta semplice:
Certificato di sana e robusta costituzione rilasciato dalla competente Azienda Sanitaria Locale
(A.S.L.).

*Ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, si informa che i dati forniti verranno utilizzati
per l'organizzazione delle attività di cui al Regolamento comunale sulla
del comune di Collegno.*